

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'assessore esterno Secondo Rosset.

**OGGETTO: Aliquote I.C.I.
Determinazione aliquote esercizio finanziario 2007.**

IL SINDACO

Richiamato il comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) con cui è stato disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Tale norma ha anche disposto che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 che fissa al 31 marzo 2007 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2007;

Visto l'art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) con il quale viene fissata la competenza in materia di determinazione delle aliquote I.C.I. al Consiglio Comunale;

Atteso che anche per l'anno in corso sono in atto riduzioni delle risorse erariali assegnate agli Enti locali e un aumento degli oneri e delle spese per i servizi pubblici per cui i Comuni hanno la necessità di reperire attraverso la misura del prelievo tributario le risorse finanziarie per conseguire il pareggio di bilancio e mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi comunali erogati fino ad ora e che pertanto l'equilibrio di bilancio per l'esercizio 2007 può essere assicurato confermando le aliquote e detrazioni determinate per l'anno 2006;

Verificato che in conseguenza dell'applicazione di quanto sopra il gettito del tributo I.C.I. dell'anno 2007 è previsto in € 690.000,00 comprensivo del recupero delle evasioni degli anni precedenti;

Ritenuto opportuno e conveniente per il Comune continuare con la riscossione diretta dell'I.C.I. su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune appositamente aperto, e anche mediante il modello F24;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto l'art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.1996, n. 556;

Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

Visto l'art. 3, commi 48 – 59 della L. 23.12.1996, n. 662 che detta nuove disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili ;

Vista la legge 27.12.1997, n. 449;

Vista la legge 23.12.1999, n. 488, articolo 30 ;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Vista la legge 27.12.2006 n. 296, art. 1;

Visto il D.L. 223/2006 art. 37 comma 13 che fissa al 16 giugno per l'acconto e al 16 dicembre per il saldo le nuove scadenze per il pagamento dell'I.C.I.;

Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ;

Visto che sulla presente deliberazione ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267 del 18.08.2000 il Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli 9 e astenuti 5 (Giorgio Cavallet, Samuele Bonetta, Vanni De Bona, Raffaella Da Ros e Ezechiele Dal Magro)

DELIBERA

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007 come segue:

a) aliquota ridotta del **4 per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, ivi comprese:

l'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero a condizione che non risulti locata;

l'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela (genitore/figlio) o in linea collaterale fino al 2° grado di parentela (fratelli - sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale;

l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario avente la residenza anagrafica nel Comune;

b) aliquota del **7 per mille** da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili e alle aree edificabili;

c) aliquota del **3 per mille** a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, precisando che gli immobili inagibili o inabitabili devono essere stati dichiarati tali prima dell'intervento di recupero e secondo le procedure previste dal regolamento I.C.I.

d) aliquota del **4 per mille** per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni;

e) aliquota del **3 per mille** per gli immobili per i quali siano in atto interventi di cui all'art. 31 della legge 5.8.1978 n. 457 comma 1 lettere c) e d) regolarmente autorizzati dal Comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi

ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato è utilizzato. L'agevolazione potrà essere applicata per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori.

2. di stabilire la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di **euro 103,30** e di dare atto che anche per l'anno 2007 la detrazione spetta anche per l'unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Trichiana e da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che in entrambi i casi l'abitazione non risulti locata; per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale del socio assegnatario avente la residenza anagrafica nel Comune; agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto o Azienda per l'Edilizia economica residenziale (esempio ATER);
3. di dare atto che le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela (genitore/figlio) o in linea collaterale fino al 2° grado di parentela (fratelli – sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale sono equiparate alle abitazioni principali per quanto riguarda l'aliquota ma non per quanto riguarda la detrazione prevista al sopra citato punto 3 che pertanto per tale fattispecie non compete;
4. di dare atto che agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. A tal fine si intende per pertinenza:
 - garage o box o posto auto;
 - cantina;
 - soffitta;limitatamente ad una sola unità
che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 200 metri.
Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
5. di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione delle riduzioni e detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune;
6. di riscuotere in forma diretta l'imposta comunale sugli immobili per l'anno d'imposta 2007 mediante il conto corrente postale di tesoreria intestato al Comune di Trichiana – Servizio Tesoreria ICI – Piazza T. Merlin, 1 – 32028 TRICHIANA (BL) appositamente aperto e anche mediante il modello F24;
7. di procedere alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze individuato con circolare

n. 3/DPF del 16/04/2003 del Dipartimento per le politiche fiscali Ufficio per il federalismo fiscale.

Con separata votazione, espressa in forma palese, avente il seguente esito: voti favorevoli 9 e astenuti 5 (Giorgio Cavallet, Samuele Bonetta, Vanni De Bona, Raffaella Da Ros e Ezechiele Dal Magro) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti.

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 n. 267 – PARERI ART. 49 – COMMA 1

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA' TECNICA

X FAVOREVOLE
O CONTRARIO
MOTIVAZIONE _____

Lì 22.03.2007

FIRMA
Cassandra Paola

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA' CONTABILE

X FAVOREVOLE
O CONTRARIO
MOTIVAZIONE _____

Lì 22.03.2007

FIRMA
Cassandra Paola